

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCINELLI, PITTELLA, GROSSI e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1971 è scaduta la legge 4 gennaio 1968, numero 19, contenente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

La legge n. 19 rispondeva all'esigenza di un piano organico di riassetto del settore, era stata sollecitata anche dalla CEE e rifletteva la viva preoccupazione dell'organo comunitario circa la situazione generale dell'industria cantieristica dell'area del MEC e la sua partecipazione alla produzione mondiale nel settore; come già rilevato nella relazione alla legge scaduta, in sede comunitaria infatti si stavano e si stanno svolgendo studi ed iniziative non solo ai fini di un efficace sostegno nei confronti della concorrenza dei Paesi terzi, ma anche ai fini di una ristrutturazione delle aziende dei Paesi membri allo scopo di rendere la costruzione navale comunitaria competitiva sul mercato mondiale.

Nè va taciuto che la presa di posizione della CEE collimava con gli indirizzi in materia indicati nel programma economico quinquennale, che prendeva in particolare considerazione il problema cantieristico.

Oggi valgono ancora tutte le considerazioni della elaborata e circostanziata relazione alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, alla quale ci richiamiamo, sottolineando che

sono ancora attuali gli obiettivi che ci si proponeva di conseguire e cioè:

a) inquadramento della produzione cantieristica italiana nel contesto del programma economico nazionale avendo presenti i riflessi sulle economie regionali ed i collegamenti con una politica globale del settore marittimo;

b) raggiungimento da parte delle aziende interessate di una posizione competitiva sul piano internazionale;

c) mantenimento almeno della attuale capacità produttiva globale.

Ne consegue la necessità, in attesa della nuova disciplina organica, di una proroga della legge, ancora tanto attuale che il Ministro della marina mercantile — non sappiamo se a conoscenza o meno della sua cessata validità — ha comunicato alla Presidenza del Senato il 21 settembre 1972 un disegno di legge (n. 370) riguardante la modifica della tabella n. 3, allegata alla vecchia legge, per l'anno 1971.

Il che comunque pone in evidenza il riconoscimento, anche da parte del Governo, della necessità della continuazione delle provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 4 gennaio 1968, n. 19, contenente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1972-73.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.